



Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.

A.C. 1549

Dossier n° 32 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
28 maggio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1549
Titolo:	Disposizioni concernenti il divieto di aste a doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione.
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	6
Date:	
adozione quale testo base:	14 maggio 2019
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, nel testo adottato dalla Commissione nella seduta del 14 maggio 2019 è articolata in **2 Capi** e **4 articoli**.

Il **Capo I (Divieto di aste a doppio ribasso)** comprende i primi due articoli ed è dedicato al contrasto alle aste a doppio ribasso.

L'**articolo 1** vieta l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari tramite aste elettroniche a doppio ribasso e dispone per questo una sanzione amministrativa o la temporanea sospensione dell'attività, in caso di violazioni gravi.

L'**articolo 2** modifica l'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), disponendo che gli appalti per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari non possano costituire l'oggetto di aste elettroniche.

Il **Capo II (Sostegno alle imprese virtuose che promuovono filiere etiche di produzione)** comprende gli **articoli 3 e 4**.

L'**articolo 3** prevede che un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali modifichi l'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, imponendo che siano riportati, per ogni singola organizzazione, anche i nominativi dei soci affiliati.

L'**articolo 4** delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, un decreto legislativo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

il **comma 2 dell'articolo 1** prevede che l'entità della sanzione per la violazione del divieto d'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari attraverso aste elettroniche a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto, stabilito dal comma 1, sia determinata, tra un minimo di 2.000 euro e un massimo di 50.000 euro,

in ragione del fatturato dell'azienda che ha commesso la violazione.

Al riguardo potrebbe risultare opportuno fornire ulteriori criteri per la determinazione della sanzione, al fine di circoscrivere meglio la discrezionalità dell'autorità amministrativa competente;

il **comma 1 dell'articolo 4** conferisce una delega al Governo per la disciplina delle "filieri etiche di produzione"

Al riguardo appare opportuno inserire nel testo un'adeguata definizione di "filiera etica di produzione"

il comma 1 **dell'articolo 4** prevede che la delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione debba essere esercitata nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il **comma 3** prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa".

Al riguardo si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega).

Si veda sul punto da ultimo il parere reso nella seduta del 9 ottobre 2018 sul progetto di legge C. 1066 in materia di Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità.